

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81  
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
Via Alto Adige, 50  
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**  
Via Caprera 8  
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti  
S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**  
Via Nizza 154  
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**  
Via Piave 66  
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e  
delle foreste**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e  
dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e  
Sport  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**  
Via Aurora 43,  
00187 ROMA

**OGGETTO: Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115**

### **1. Premessa e riferimenti normativi**

La presente circolare disciplina il requisito di agricoltore in attività e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti normative sono:

- Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- Art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L’organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

## 2. Possesso del requisito di agricoltore in attività

Il requisito di agricoltore in attività, che deve essere posseduto dall'agricoltore richiedente l'aiuto, costituisce condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali con riferimento ai seguenti tipi di intervento nell'ambito dei pagamenti diretti:

<b>Tipo di intervento</b>	<b>Base giuridica</b>	<b>Tipo di pagamento</b>
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	DM 23 dicembre 2022 n. 660087 - capo II, sezione I.	Pagamento disaccoppiato
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	DM 23 dicembre 2022 n. 660087 - capo II, sezione II.	Pagamento disaccoppiato
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	DM 23 dicembre 2022 n. 660087 - capo II, sezione II.	Pagamento disaccoppiato
Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali	DM 23 dicembre 2022 n. 660087 - capo II, sezione III.	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato al reddito	DM 23 dicembre 2022 n. 660087 - capo II.	Pagamento accoppiato

Inoltre, il requisito di agricoltore in attività costituisce condizione di ammissibilità per l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale (art. 12, comma 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087) e per talune fattispecie di trasferimento dei titoli (art. 13, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Il requisito di agricoltore in attività costituisce, infine, condizione di ammissibilità per l'ottenimento dei pagamenti per talune misure dello sviluppo rurale, come disciplinate dal Piano Strategico Nazionale e dalle competenti Autorità di gestione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il requisito di agricoltore in attività deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto e mantenuto fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto.

Per "momento di presentazione della domanda" si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

Il mancato possesso del requisito al momento della presentazione della domanda di aiuto non può essere successivamente sanato con efficacia retroattiva.

La verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività e l'eventuale istruttoria da eseguire deve invece essere eseguita dagli Organismi pagatori secondo le modalità e le tempistiche definite al successivo paragrafo 4.

In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

### **3. Fattispecie per il riconoscimento del requisito di agricoltore in attività**

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola e che soddisfano **almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti 1) e 2)**:

- 1) ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori che in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a € 5.000, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Ai fini della verifica della soglia di € 5.000, il pagamento diretto che l'agricoltore ha diritto di percepire è rappresentato dall'importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica, al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell'anno precedente. A tal fine si considerano i soli interventi per i quali l'agricoltore ha potenzialmente diritto al pagamento.

Se l'agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno precedente ma ha presentato la domanda di aiuto nell'anno in corso, la verifica della soglia di € 5.000 è eseguita moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/2115 (o all'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

La medesima superficie, qualora richiesta a premio per più interventi, è conteggiata una sola volta. Il predetto valore è fissato annualmente con circolare di AGEA coordinamento.

2) ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori che sono in possesso **di almeno uno dei seguenti requisiti:**

a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

Con riferimento al requisito in questione, lo stesso può essere riconosciuto anche alle persone giuridiche, nei soli casi di seguito riportati, previsti dalle circolari INPS 24 maggio 2004 n. 85 e 24 marzo 2006 n. 48:

- nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
  - nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un amministratore, che sia anche socio, è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  - nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola.

Inoltre:

**c1)** è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo per le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al cinquanta per cento in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea;

**c2)** è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

**c3)** per le aziende in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo che si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA in presenza di un volume d'affari non superiore a € 7.000, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie;

- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla precedente lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.

#### **4. Verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività**

La verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività in capo al richiedente l'aiuto è eseguita, ove possibile e salvo le precisazioni sottostanti, in via informatica da AGEA Coordinamento utilizzando i dati informatizzati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Qualora, per qualsiasi motivo, la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, l'agricoltore può dimostrare il possesso del requisito presentando idonea documentazione, come di seguita descritta, comprovante l'esistenza di uno dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. La documentazione è presentata all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, secondo le modalità dallo stesso definite.

L'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'Organismo pagatore è trasmesso ad AGEA Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN per renderlo disponibile nella sezione del fascicolo aziendale deputata alla verifica di tale requisito.

A tale proposito si rammenta che **l'agricoltore, anche mediante il CAA al quale ha conferito mandato, ha l'onere di prendere cognizione dell'esito della verifica del requisito presente nel proprio fascicolo aziendale informatizzato e di attivarsi, se necessario, nei tempi definiti al successivo paragrafo 5, per presentare la documentazione comprovante il possesso del requisito al competente Organismo pagatore.**

In ordine ai requisiti di cui al precedente paragrafo 3, ai fini della verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività si precisa quanto segue:

- a) con riferimento alla dichiarazione annuale IVA, qualora la presenza di tale requisito, per qualsiasi motivo, non sia verificato in via informatica da AGEA Coordinamento, l'agricoltore che intende provare il possesso del requisito deve presentare all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale:



- ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione annuale IVA relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti all'anno di presentazione della domanda, dalla quale si evinca chiaramente che la stessa si riferisce all'attività agricola svolta (codice ATECO 01) **Q**
- se dalla ricevuta di cui sopra non si desume che la stessa si riferisce all'attività agricola, in aggiunta alla stessa, dichiarazione annuale IVA dalla quale emerga la sua riferibilità in un qualsiasi quadro/sezione all'attività agricola svolta;

**b)** con riferimento alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, l'art. 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, ha previsto l'esenzione della presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per tutte le aziende agricole con volume d'affari non superiore a € 7.000. Per tali aziende, se da una parte non sussiste più l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA, dall'altra sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

Conseguentemente, l'agricoltore che intende soddisfare il requisito di agricoltore in attività avvalendosi della casistica in esame deve presentare all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale l'agricoltore dichiara di essersi avvalso dell'esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, relativa all'anno precedente a quello di presentazione della domanda unica **E**
- fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta, prodotta nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, che può riguardare sia la produzione che il mantenimento della superficie.

Nell'ambito della fattispecie in esame, è possibile che si verifichino casi in cui entrambi i soggetti coinvolti in un'operazione economica rilevante ai fini dell'esercizio dell'attività agricola decidano di avvalersi dell'esenzione sopra indicata. In tal caso non viene rilasciata o detenuta alcuna fattura o autofattura o ricevuta fiscale o documentazione fiscale/contabile ma

unicamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si descrive l'operazione commerciale eseguita.

Tale dichiarazione non costituisce documentazione fiscale/contabile e, pertanto, non è utilizzabile ai fini della verifica del requisito in esame.

Ciò in quanto la vigente normativa nazionale prevede la mera facoltà, per l'agricoltore, di avvalersi dell'esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA mentre la superiore normativa regolamentare UE stabilisce l'obbligo di verificare il requisito dell'agricoltore in attività attraverso procedure e modalità di controllo adeguate che garantiscano che i contributi siano erogati in favore delle aziende che effettivamente esercitano l'attività agricola.

Gli Organismi pagatori eseguono controlli documentali a campione sulla documentazione presentata dagli agricoltori per le diverse fattispecie.

## **5. Tempistiche per l'esecuzione delle istruttorie dirette a verificare il possesso del requisito di agricoltore in attività**

La verifica del requisito di agricoltore in attività, da eseguirsi anche mediante la documentazione che l'agricoltore ha l'onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, deve essere svolta nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate, fissate in ragione della natura dell'intervento e delle diverse regole di funzionamento dei Fondi FEAGA e FEASR previste dalla regolamentazione UE.

Conseguentemente, l'esecuzione dell'istruttoria del requisito di agricoltore attivo, compresa la messa a disposizione della documentazione giustificativa da parte dell'agricoltore interessato, deve essere eseguita **obbligatoriamente** entro le tempistiche sotto riportate:

- a) **ai fini dei procedimenti di pagamento della domanda unica, le istruttorie devono concludersi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica,** al fine di consentire agli Organismi pagatori di rispettare il termine perentorio di esecuzione dei pagamenti del 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica, come previsto dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Si precisa, infatti, che le spese erogate fuori termine rimangano a carico dello Stato membro, con conseguente danno per l'erario. Ricade pertanto nell'esclusiva responsabilità dell'Organismo pagatore l'esecuzione di eventuali istruttorie e pagamenti dopo l'anzidetto termine.

- b) **ai fini dei procedimenti di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale**, le istruttorie devono concludersi entro il termine previsto dalla circolare di settore che disciplina le domande di accesso alla riserva nazionale.

Ciò in quanto l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è soggetta ad uno specifico plafond di spesa annuale non superabile che richiede la necessaria preventiva individuazione di tutti i soggetti aventi diritto all'assegnazione, anche ai fini del calcolo dell'esatta percentuale di riduzione lineare del valore di tutti i titoli da eseguire per finanziare la riserva nazionale e soddisfare le richieste di accesso.

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il termine previsto dalla circolare di settore non producono effetto** ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale per la campagna di riferimento **e le relative domande**, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, **sono rigettate.**

- c) **ai fini dei procedimenti di trasferimento titoli**, le istruttorie devono concludersi entro il termine previsto dalla circolare di settore che disciplina le domande di trasferimento titoli.

Ciò in quanto la conclusione dei trasferimenti titoli costituisce condizione necessaria per l'esecuzione, da parte del Registro nazionale titoli, di una serie di attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica della campagna (calcolo dei titoli dalla riserva nazionale, riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale).

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il termine previsto dalla circolare di settore non producono effetto** in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento **e le domande di trasferimento**, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, **sono rigettate.**

- d) **ai fini dei procedimenti di pagamento delle misure di sviluppo rurale**, le istruttorie devono concludersi entro i termini stabiliti dall'Autorità di gestione.

Poiché come già rappresentato, le tempistiche per l'esecuzione dell'istruttoria del requisito di agricoltore in attività sono differenti in ragione dei vari procedimenti amministrativi, il positivo accertamento del requisito eseguito ai fini di un procedimento non produce effetti e non può avere efficacia sanante in relazione all'istruttoria negativa o non eseguita di altro procedimento amministrativo per il quale è ormai decorso il termine per l'esecuzione dell'istruttoria.

**IL DIRETTORE**

**(Dott.ssa Silvia LORENZINI)**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

<st